

COMUNE DI GALLIERA VENETA

PROVINCIA DI PADOVA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**Verbale del
13 luglio 2017**

OGGETTO: Parere sulla proposta di "Riscossione: delega delle funzioni e delle attività all'Agenzia delle Entrate – Riscossione".

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TREDICI del mese di LUGLIO, alle ore 12,45 , l'Organo di Revisione Economico Finanziaria - Revisore Unico, Dott. Gulino Emanuele, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 28/04/2015, è in seduta, alla presenza del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Briotto Daniele, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto : "*Riscossione: delega delle funzioni e delle attività all'Agenzia delle Entrate – Riscossione*";

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto : "*Riscossione: delega delle funzioni e delle attività all'Agenzia delle Entrate – Riscossione*", con la quale si prevede quanto segue:

- di delegare le funzioni ed affidare le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate del Comune di Galliera Veneta sia tributarie, ad eccezione della Tariffa corrispettiva sui rifiuti e della ICP e diritti sulle pubbliche affissioni, che patrimoniali ed assimilate, con decorrenza dal 1° luglio 2017, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22 ottobre 2016, n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- di stabilire che l'affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio Comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative.

Considerato che:

- gli artt. 52 e seguenti del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dispongono una esplicita riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
- che l'art. 1 del D.L. 22.10.2016, n.193, convertito in Legge 01.12.2016, n. 225, ha disposto:
 - dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle Società del Gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
 - dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
 - che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle Società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

- il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21.06.2017, n. 96, il quale stabilisce, con riferimento ad "Agenzia delle entrate - riscossione" che "...l'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";
- il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n. 50/2017, il quale stabilisce che: *"a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate"* (con esclusione delle attività di liquidazione ed accertamento);
- l'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, il quale ha stabilito che: *"In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore";*
- l'art. 13, comma 4, del 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha sancito l'entrata in vigore della disposizione di cui al precedente art. 2-bis, dal 1° ottobre 2017;
- con le disposizioni del citato D.L. n. 193/2016 il legislatore italiano ha completato il processo di statalizzazione e pubblicizzazione della gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche, riservando la stessa ad un ente pubblico strumentale facente parte integrante dell'apparato pubblico statale con definitivo superamento del modello di gestione privatistico che aveva caratterizzato il sistema antecedentemente al D.L. n. 203/2005 convertito in L. n. 248/2005;
- la competenza del citato Ente economico strumentale è circoscritta all'esercizio della funzione pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche locali risultando allo stesso preclusa ogni possibilità di offerta di servizi ed attività nell'ambito del mercato;
- in particolare, al citato Ente, peraltro privo di personalità giuridica, è imposto per legge l'obbligo di esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato e, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni Locali, delle relative entrate pubbliche locali, senza margine di esercizio di alcuna influenza sulla sua remunerazione;
- l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è dunque fondato su una disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni pubbliche;
- dall'esposto quadro normativo emerge una generale ed ampia riserva costituzionale attuata dal legislatore ordinario a favore dei Comuni in merito all'esercizio della potestà regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività attribuite sia in generale che in materia di entrate comunali;
- necessita di dover dare attuazione alle proprie citate prerogative secondo il ponderato bilanciamento tra loro dei principi di razionalizzazione, di economicità, di efficientamento, di efficacia, di legittimità, di equità, e più in generale d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa tenuto conto delle risorse a propria disposizione;

- necessità altresì di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata e integrata dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Rilevato che:

- attualmente, secondo le differenti discipline normative e regolamentari, la riscossione spontanea e coattiva delle entrate del Comune di Galliera Veneta avviene con le seguenti modalità:

	Riscossione spontanea	Riscossione coattiva
IMU	Diretta	Equitalia
TASI	Diretta	Equitalia
Tariffa corrispettiva sui rifiuti	Soggetto gestore	Soggetto gestore
TOSAP	Diretta	Equitalia
ICP e diritti affissioni	Soggetto gestore	Soggetto gestore
ICI	Diretta	Equitalia
Sanzioni codice strada	Soggetto gestore	Equitalia
Sanzioni amministrative	Diretta	Equitalia
Oneri urbanistici	Diretta	Equitalia
Tariffe servizi a domanda individuale	Diretta	Equitalia
Altre entrate patrimoniali ed assimilate	Diretta	Equitalia

- questo Comune non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici, nel rispetto dei predetti principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate, oltre quelle ad oggi gestite direttamente e quindi, che pertanto deve necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate;

- per questo Comune, la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento possibile, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia anche per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale;

Osservato pertanto che:

- l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'Ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, Agenzia delle Entrate - Riscossione, soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D.L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali;

- gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs. 112/1999 agli Agenti della riscossione, confermati anche in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, evidenziano un costo massimo in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;

- la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del D.P.R. 602/1973, del D.Lgs. 46/1999 e del D.Lgs. 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora foriere di dubbi e difficoltà applicative.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione ad oggetto : "Riscossione: delega delle funzioni e delle attività all'Agenzia delle Entrate – Riscossione".

La seduta si è conclusa alle ore 13,00 .

Letto, approvato e sottoscritto.

Galliera Veneta, lì 13 luglio 2017

Il Revisore Unico

(Dott. Gulino Emanuele)

f.to Gulino Emanuele